

D. D. G. n. **240****REPUBBLICA ITALIANA****Regione Siciliana**
**ASSESSORATO TERRITORIO ED AMBIENTE
 DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA
 IL DIRIGENTE GENERALE**

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la Legge 17 Agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTI i DD.II. 1 Aprile 1968, n. 1404 e 2 Aprile 1968 n. 1444;

VISTA la L.R. 27/12/78, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 3, comma 4 della L. n. 241 del 07/8/1990;

VISTO l'art. 68 della legge n. 10 del 27 Aprile 1999;

VISTO l'art. 5, L.R. n. 28 del 22 dicembre 1999, nonché il successivo D.P.Reg. di attuazione del'11 luglio 2000;

VISTO il T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità, approvato con il D.P.R. n. 327/01 e modificato dal D.L.vo n. 302/02, reso applicabile con l'art. 36 della L.R. n. 7 del 02 agosto 2002 come integrato dall'art. 24 della L.R. n. 7 del 19 maggio 2003;

VISTO il D.lgs.n.152/06 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art.59 della L.R. 14/05/2009 n.6, così come modificato dal comma 41 dell'art.11 della L.R. n.26/2012;

VISTA la Legge Regionale 5 aprile 2011, n.5;

VISTO il comma 5 dell'art.68 della Legge Regionale. 12 agosto 2014, n.21, così come sostituito dal comma 6, dall'art. 98 della Legge Regionale 15 maggio 2015, n.9;

VISTA la deliberazione del 13 febbraio 2018 n. 60, con la quale la Giunta Regionale ha conferito l'incarico "*di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Urbanistica dell'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente al dott. Salerno Giovanni*" e il successivo D.P.Reg. 16 febbraio 2018, n. 709, di esecuzione;

VISTA l'istanza prot. n. 13220/1725 del 31/07/2018, assunta al prot. ARTA al n. 12874 del 01/08/2018, con la quale il Comune di Lercara Friddi ha trasmesso gli atti ed elaborati relativi alla variante al P.R.G. relativa al Centro Storico ed ai P.P.R.U. e varianti urbanistiche in via Aldo Moro e in via Totò Cangialosi, ai sensi degli artt. 3 e 4 della l.r. n. 71/78, richiedendone l'approvazione ai sensi di legge;

VISTO il D.A. n. 387/GAB del 07/08/2015, di esclusione della variante dalla procedura di VAS, ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. 152/06;

VISTO il parere reso dalla Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Palermo prot. n. 4515/S15.3 del 19/07/2017;

VISTO il Parere reso dall'Ufficio del Genio Civile di Palermo U.O. 5 "Geologia e Assetto del Territorio", prot. n. 245849 del 13/12/2017;

VISTA la documentazione amministrativa e tecnica relativa al P.R.G. in oggetto complessivamente pervenuta (in duplice copia) e costituita da:

- Copia conforme della delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 12/04/2018 avente per oggetto: "*Adozione variante al Piano Regolatore Generale relativa al centro storico ed ai P.P.R.U. e variante urbanistica in via A. Moro e Via T. Cangialosi, già adottata con delibera del C.C. n. 26 del 15/09/2015 – Art. 3 della L.R. 27.12.1978 n. 71 e ss.mm.ii.*";
- ATTI di pubblicazioni consistenti in:
 - 1)Copia di Avviso di deposito ex comma 1 dell'art.3 l.r. n°71/78, a firma del Responsabile dell'Area Tecnica, datato 17/05/2018 e munito di certificazione di avvenuta pubblicazione, del Segretario Comunale, dal 18/05/2018 al 17/07/2018;
 - 2)Copia di pubblicazione avviso di deposito su G.U.R.S. PARTE II n. 20 del 18/05/2018;

- 3)Copia di pubblicazione avviso di deposito sul quotidiano "QdS quotidiano di Sicilia" del 17/05/2018;
 - 4)N. 2 fotografie comprovanti l'avvenuta affissione dei Manifesti Murali datati 17/05/2018;
 - 5)Copia (non conformizzata) di attestazione del Segretario Generale datata 25/07/2018 di regolare procedimento di pubblicazione ai sensi dell'art. 3 della l.r. 71/78, (anche relativamente all'Albo Pretorio on-line ex art. 39 del D. Lgs. 14/3/2013, n. 33 nonché la mancata presentazione di osservazioni/opposizioni alla variante riportata in oggetto;
 - 6)Copia D.A. n. 378/GAB del 07/08/2015, di esclusione dalla procedura di V.A.S. per la variante relativa al centro storico ed ai P.P.R.U., di cui agli art. 13 e seguenti del D.Lgs n.152/2006 e s.m.i (allegato alla D.C.C. n. 7/18);
 - 7)Attestazione del Segretario Generale datata 25/07/2018 di conformità degli elaborati trasmessi e dei pareri allegati all'atto deliberativo di seguito riportati;
 - 8)Certificato di regime vincolistico reso dall'Area tecnica del Comune di Lercara Friddi datato 25/07/2018 relativamente alle varianti di che trattasi;
- Parere della Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Palermo prot. n. 4515 / S15.3 del 19/07/2017 (allegato n. 16 alla D.C.C. n. 7/18);
 - Parere dell'ufficio del Genio Civile di Palermo U.O. 5 "Geologia ed Assetto Idrogeologico" prot. n. 245849 del 13/12/2017 (allegato n. 17 della D.C.C. n. 7/18);

ELABORATI:

- 1) - Relazione e norme tecniche di attuazione comprendente modifiche al regolamento Edilizio Comunale,
- 2) - stralci catastali riguardo alle particelle interessate da variazioni urbanistiche;
- 3) -Tav. 6 a del P.R.G. vigente adeguato al D.A. ARTA n. 827 del 17/10/2002 scala 1:2000;
- 4) - Tav. 6 a/bis – Zonizzazione scala 1:2000;
- 5) - Tav. 6 b del P.R.G. vigente adeguato al D.A. ARTA n. 827 del 17/10/2002 scala 1:2000;
- 6) - Tav. 6 b/bis - Zonizzazione scala 1:2000.

VISTA la nota prot. n. 20564 del 29/11/2018, con la quale l'U.O.S2.2. del Servizio 2/DRU, di questo Assessorato ha trasmesso al Consiglio Regionale dell'Urbanistica, unitamente agli elaborati, in duplice copia, e al fascicolo amministrativo, la proposta di parere n. 03/S2.2 del 16/03/2018, resa ai sensi dell'art. 68 della L.R. 10/99, che di seguito parzialmente si trascrive:

<<...Omissis...

RILEVATO che:

Il Comune di Lercara Friddi risulta dotato di un P.R.G. approvato con D.A. n. 767 del 09/11/1995, i cui vincoli preordinati all'esproprio risultano decaduti.

Con D.A. n. 827 del 17/10/2002 questo Dipartimento Urbanistica ha approvato la variante al P.R.G. vigente ai fini del recupero, ai sensi dell'art. 23 della L.R. n. 37/85, di alcune zone gravate dalla presenza di edilizia abusiva nel territorio comunale di Lercara Friddi.. Tale variante ha introdotto nelle norme tecniche di attuazione due nuovi articoli riguardanti l'istituzione di una zona B0 di edilizia esistente e l'obbligo di sottoporre a pianificazione particolareggiata di riqualificazione una vasta area di circa 32 ettari ad est dell'abitato (P.P.R.U.)

Con nota prot. ARTA n. 27130 del 10/12/2015, veniva trasmessa la Delibera di C.C. n. 26 del 15/09/2015 con relativi allegati, di adozione della variante di che trattasi, per l'approvazione da parte di questo Dipartimento.

Questo Dipartimento avendo rilevato da un preliminare esame alcune carenze formali e sostanziali tali che non avrebbero consentito il prosieguo dell'iter istruttorio, con propria nota prot. n. ARTA n.2314 del 02/02/2016, ha evidenziato la sussistenza di motivi ostativi all'approvazione della variante in oggetto, riferendo altresì che si sarebbe provveduto all'archiviazione della stessa qualora entro il termine di dieci giorni non fossero pervenute osservazioni in merito.

Atteso che nel periodo indicato non sono pervenute le richieste osservazioni comunali questo Ufficio ha predisposto l'archiviazione della pratica in oggetto.

Il Comune di Lercara Friddi, con successiva delibera del Consiglio Comunale n. 7 del 12/04/2018 ha riadattato la variante in oggetto, ai sensi degli artt. 2,3,4 e 5 della l.r. 71/78 e ss.mm.ii. .

Detta variante in sintesi riguarda quanto segue:

- 1) La revisione dell'impianto normativo della zona "A"
- 2) la predisposizione di una nuova proposta di zonizzazione dell'area interessata dal P.P.R.U. ad est dell'abitato.
- 3) Le varianti di destinazione urbanistica di due aree localizzate nei pressi di Via Aldo Moro e di Via Totò Cangialosi.
- 4) Variante al Regolamento edilizio a seguito di prescrizioni da osservare in fase di cantiere ed in fase di esecuzione, dettate nel Decreto n. 387/GAB del 07/08/2015 di esclusione della variante dalla procedura VAS.

Per quanto riguarda il **centro storico**, la suddetta variante, pur non modificandone il perimetro, prevede di variare l'impianto normativo, allo scopo di pervenire alla possibilità di un riuso delle unità abitative, attraverso **l'intervento diretto**, compatibili con il tessuto storico, anche mediante l'accorpamento di esse, consentendo vari livelli di ristrutturazione ed in taluni casi la demolizione e ricostruzione di unità esistenti qualora il loro stato conservativo non ne consenta il recupero statico.

La presente variante pertanto si configura come una parziale applicazione della circolare 3/2000, rimanendo la stessa nell'ambito della pianificazione generale e con lo scopo di stimolare l'attuazione da parte di soggetti privati.

Le peculiarità del tessuto storico, sono garantite comunque dall'obbligo di acquisizione del parere della Soprintendenza per tutte le attività da svolgere in tale contesto, ad esclusione della manutenzione ordinaria.

Sulla variante si è espressa positivamente la Soprintendenza ai BB.CC. ed AA. con proprio parere n. 4515/S15.3 del 15/12/2016 con delle prescrizioni che sono state inserite nell'impianto normativo proposto in variante (**art. 21 delle N.T.A. modificato**).

Come sopra detto, l'articolo 21 delle N.T.A. norma le trasformazioni delle unità edilizie nel centro storico; nello specifico, **l'art. 21.1** stabilisce che tutti gli interventi che ricadano in zona A, per l'approvazione, necessitano del nulla-osta preventivo della competente Soprintendenza ai BB.CC.AA., fatta eccezione della manutenzione ordinaria; **l'art. 21.2** indica la modalità di intervento sui manufatti con decreto di vincolo monumentale, **l'art. 21.3** le destinazioni d'uso ammissibili in centro storico, **l'art. 21.4** stabilisce la modalità di intervento sulle aree edificate. Questo elenca i vari livelli di ristrutturazione, allo scopo di fornire la possibilità di un riuso delle unità edilizie all'interno del centro storico (manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, opere interne, restauro, risanamento conservativo, trasformazione conservativa che però è stato cassato dalla Soprintendenza, ristrutturazione edilizia, ristrutturazione edilizia con allineamento verticale che però è stato cassato dalla Soprintendenza e ristrutturazione urbanistica; **l'art. 21.5** riguarda i particolari accorgimenti estetici riguardanti alcuni elementi, **l'art. 21.6** norma le modalità di intervento sulle aree non edificate distinte in strade e spazi pubblici urbani e aree a verde, parcheggi ed altri servizi pubblici.

Relativamente alle aree dell'**ex P.P.R.U.** la variante in un primo momento prevedeva:

- la riclassificazione a verde agricolo di una porzione di tali aree, 19,5 ettari, a fronte di un'estensione complessiva di 32 ettari, priva di significative costruzioni; la classificazione a zona B1 delle parti di territorio, circa 7,7 ettari, interessate da edilizia residenziale, che erano destinate a zona B0 con la precedente variante di cui al D.A. n. 827 del 17/10/2002, che posseggono i requisiti dettati dal D.M. 1444/68; la classificazione a zona D3, circa 4,8 ettari, le parti interessate da attività produttive. Su tale previsione il Genio Civile con proprio parere reso ai sensi dell'art. 13 della L. 64/74, trasmesso con nota prot. n. 245849 del 13/12/2017, ha sconsigliato interventi costruttivi, in specie insediamenti residenziali in tali aree, per la presenza del Ginesio, in considerazione delle condizioni geomeccaniche piuttosto scadenti e di disomogeneità dei litotipi in questione. Inoltre ha ulteriormente dettato condizioni per il rilascio di titoli abitativi da parte dell'Amministrazione comunale ed ha prescritto ulteriori approfonditi accertamenti tecnici per l'edilizia esistente.

Sulla scorta del parere del Genio Civile sono state modificate le previsioni urbanistiche prima descritte, in:

1. Per le aree ex P.P.R.U. ricadenti nel Ginesio la riclassificazione a verde agricolo, Z.T.O. "E1" con ridotta capacità edificatoria, non essendo preclusa dal Genio Civile la possibilità di edificazione ma

prescrivendo per questi casi specifici studi geologici, geotecnici ed idrologici, supportati da indagini e accertamenti in situ.

2. Le aree ex P.P.R.U. esterne al Ginesio, poste tutte sull'asse di via Pietro Nenni, per circa 11.000 mq. sono state mantenute come zone "B1", e per circa 1.200 classificate in un'unica zona "D3".
3. Per la restante parte esterna al Ginesio è stata lasciata la previsione di verde agricolo "E1".

Anche per queste zone sono state redatte le relative **N.T.A.**, attraverso l'inserimento **dell'art. 23 bis** che disciplina la nuova zona omogenea "B1" dell'ex area P.P.R.U. e **l'art. 34**, in sostituzione dell'art. 34 delle norme vigenti già cassato dal D.A. 767/95, che disciplina la nuova zona "D3 – Insediamenti artigianali e commerciali" delle aree ex P.P.R.U.

Relativamente alle varianti "**via Aldo Moro**" e , "**via Totò Cangialosi**", la prima identificata catastalmente nel foglio 21, partt. 29, 30, 32, 33, 298, 299, 735 e 1487 (ex 31), dalla superficie complessiva di mq. 24.169, è destinata ad attrezzature ed impianti tecnico-distributivi di interesse generale con il simbolo funzionale "area attrezzata mercato-manifestazione e a distaccamento permanente VV.F. e via Totò Cangialosi, identificata catastalmente al foglio 22 part. 540 q.p., per una superficie di mq. 1.190, è anch'essa destinata ad attrezzature ed impianti di interesse generale – "Ospedale"; le suddette aree sono state oggetto di richiesta da parte dei privati proprietari delle aree in questione, di variazione di tipologia di attrezzature, in virtù della decadenza dei vincoli preordinati all'esproprio. Il Comune di Lercara Friddi accogliendo le istanze dei privati ha reiterato i vincoli assegnando alle stesse la destinazione di "Attrezzature urbane di interesse locale" – nello specifico: chiese, centri civici, sociali, culturali, sanitari, amministrativi, centri commerciali, mercati di quartiere e pubblici servizi, in forma generica, senza assegnare nessun simbolo funzionale nel caso dell'area denominata "via Aldo Moro", e assegnando il simbolo funzionale Chiesa evangelica, per l'area denominata "via Totò Cangialosi"; le suddette risultano regolamentate **dall'articolo 18 delle n.t.a. vigenti**, in particolare dai punti **18.4, 18.6 e 18.7**, atteso che la variante si riferisce esclusivamente al mutamento della tipologia di attrezzatura da interesse generale ad interesse locale.

Sulle suddette varianti il Genio Civile si è espresso favorevolmente ai sensi dell'art. 13 della L. n. 64/74.

Relativamente al **provvedimento di esclusione di VAS, D.A. n. 378/GAB del 07/08/2015**, si è rilevato che il rapporto preliminare ambientale è stato formulato esclusivamente per le varianti oggetto della delibera di adozione n. 7 del 12/04/2018 ad esclusione delle parti relative alle varianti di via Aldo Moro e in quella di via Totò Cangialosi, per cui l'esclusione dalla procedura di VAS di cui al sopracitato D.A. n. 387/GAB del 07/08/2015 è riferita alla variante normativa al centro storico e alla variante ex aree P.P.R.U., benché la procedura di consultazione ai soggetti competenti in materia ambientale, che è stata eseguita dal Servizio 1 VAS-VIA di questo Assessorato, ha riportato come oggetto di procedura di esclusione, lo stesso oggetto riportato nella già citata delibera di adozione delle varianti di cui alla delibera n. 7 del 12/04/2018, nello specifico , "variante al P.R.G. relativa al centro storico ed ai P.P.R.U. e variante urbanistica in via Aldo Moro ed in Via Totò Cangialosi.

In ultima analisi l'esclusione dalla procedura VAS è riferita esclusivamente alle varianti del centro storico e delle aree ex P.P.R.U..

Le norme di attuazione riferite dalla presente variante, hanno inoltre previsto l'aggiunzione di un **nuovo comma all'art. 9**, che prevede il rilascio della concessione edilizia in deroga alla normativa vigente esclusivamente per edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico, previa deliberazione del Consiglio Comunale, nel rispetto comunque delle disposizioni contenute nel Codice dei Beni Culturali e delle normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia. Tale deroga può riguardare esclusivamente i limiti di densità edilizia, di altezza e di distanza tra i fabbricati di cui alle n.t.a. del P.R.G. vigente. Tale comma risulta dal recepimento dinamico dell'art. 14 del Testo Unico n. 380/2001 di cui alla L.R. n. 16/2016. E' stato altresì aggiunto anche **l'art. 47** che stabilisce le norme transitorie e le norme di salvaguardia rispetto alla variante posta in essere. Infine nelle presenti norme di attuazione è stato **cassato l'art. 36 bis** che regolamentava le Zone da sottoporre a pianificazione particolareggiata di riqualificazione urbanistica, in esecuzione del D.A. 827 del 17/10/2002.

Relativamente al 4° punto della presente variante, ossia del Regolamento edilizio, lo stesso è stato modificato per l'aggiunzione di alcuni articoli e commi, il comma **25.1 (bis)**, l'**art. 45 bis e 45 ter a seguito di alcune prescrizioni discendenti dal Decreto VAS, D.A. n. 378/GAB del 07/08/2015.**

Lo stesso dovrà comunque essere riformulato nei termini indicati dall'art.2 della L.R. n.16/2016.

CONSIDERATO che:

- La variante in esame è stata regolarmente depositata e pubblicizzata, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 3 della l.r. 71/78;
- A seguito della regolare pubblicazione della variante, non sono state presentate osservazioni e/o opposizioni come risulta dall'attestazione datata 25/07/2018, del Segretario Generale;
- per quanto concerne il rispetto del dimensionamento del P.R.G. si ritiene che le varianti adottate non modificano i parametri territoriali –
- La Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Palermo ha reso parere prot. 4515/S15.3 del 15/12/2016 sulla variante di che trattasi;
- Con Decreto Assessoriale n. 378/GAB del 07/08/2015 la variante relativa al centro storico ed alle aree ex P.P.R.U.i è stata esclusa dalla Valutazione Ambientale Strategica di cui agli artt. 13 e seguenti del Dlgs 152/2006 e s.m.i.;
- L'Ufficio del Genio Civile di Palermo U.O. 5 "Geologia ed Assetto Idrogeologico" ha rilasciato Parere prot. n. 245849 del 13/12/2017 sulla variante di che trattasi;
- Per la variante in argomento non si prevede nessun carico urbanistico o edilizio aggiuntivo rispetto a quello costituito dal patrimonio edilizio esistente
- Gli interventi in zona "A" del PRG, possono essere attuati, secondo quanto definito con la circolare ARTA 3/2000, anche a mezzo di una variante da adottarsi ai sensi della L.R.71/78 artt.3 e 4;
- Le attività edilizie ed i criteri d'intervento, consentite dalla variante in argomento, meglio specificate negli elaborati della variante possono così riassumersi: manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, opere interne, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia e ristrutturazione urbanistica; le stesse attività sono da ritenersi comunque congrue al dettato normativo ed a quanto dettato con la citata circolare n.3/2000, rinviando comunque per i dovuti approfondimenti da effettuarsi in sede del CRU di cui fa parte la Soprintendenza competente per territorio;
- Per quanto nelle premesse citato, la variante in argomento risulta prettamente normativa;
- gli elaborati di maggiore dettaglio possono essere accolti all'interno del procedimento approvativo della variante quale quadro esplicativo e attuativo immediatamente applicabile a partire dalle caratteristiche intrinseche di ciascuna unità edilizia;
- Le Norme di attuazione adottate con la presente variante, ribadiscono in generale le finalità' del PRG, che in applicazione della legislazione vigente persegue la tutela del patrimonio storico monumentale tipologico ambientale, mediante la conservazione, la valorizzazione e la riqualificazione del tessuto edilizio, individuando le modalità di attuazione degli interventi per le singole unità edilizie;

Per quanto sopra premesso rilevato e considerato questa Unità Operativa S2.2 del Servizio S2/DRU

è del parere

che, ai sensi dell'art. 4 della l.r. n.71/78, di potere approvare la variante adottata con delibera del Consiglio Comunale n. 7 del 12/04/2018, relativa al centro storico ed agli ex P.P.R.U. ed alle relative N.T.A. modificate ad esclusione dell'articolo 18, in particolare dai punti 18.4, 18.6 e 18.7, in quanto riferite alle varianti in via Aldo Moro" e , "via Totò Cangialosi ed al Regolamento Edilizio modificato a seguito delle prescrizioni dettate dal D.A. n. 378/GAB del 07/08/2015 di esclusione delle varianti alla procedura VAS, alle condizioni di cui al parere della Soprintendenza ai BB.CC.AA. n. 4515/S15.3 del 15/12/2016, dell'Ufficio del Genio Civile di Palermo U.O. 5 "Geologia ed Assetto Idrogeologico" prot. n. 245849 del 13/12/2017, e del decreto VAS, D.A. n. 378/GAB del 07/08/2015, ad esclusione delle varianti urbanistiche in via Aldo Moro e via Totò Cangialosi in quanto le stesse non sono state oggetto di verifica di assoggettabilità alle

procedure di VAS di cui all'art. 12 del D. Lgs. N. 152/06. Si prescrive però che relativamente alle N.T.A. gli articoli che contengono la dicitura "Concessione Edilizia", la stessa venga sostituita con la dicitura "Permesso di Costruire", in seguito al recepimento da parte della Regione Siciliana del Testo Unico n. 380/01 con la L.R. n. 16/2016";

VISTO il parere del Consiglio Regionale dell'Urbanistica reso con il voto n. 123 del 13/02/2019 che di seguito, parzialmente si trascrive:

<<...Omissis...

Considerato che nessuna osservazione è stata formulata dal rappresentante della Soprintendenza di Palermo in seno al Consiglio;

Valutato il contenuto della proposta e le considerazioni dell'Ufficio;

Considerato che, nel corso della discussione, è emerso l'orientamento di condividere integralmente la proposta di parere dell'Ufficio, che forma parte integrante del presente voto;

Per quanto sopra il Consiglio è del

PARERE

all'unanimità che, in conformità alla condivisa proposta dell'Ufficio n. 03/S2.2 del 27/11/2018, parte integrante del presente Voto, la variante urbanistica adottata dal Consiglio Comunale n. 7 del 12/04/2018 sia meritevole di approvazione con **esclusione delle varianti urbanistiche in via Aldo Moro e Totò Cangialosi in quanto le stesse non sono state oggetto di verifica di assoggettabilità alle procedure di VAS di cui all'art. 12 del D.Lgs. N. 152/06**">>.

VISTA la nota prot. n. 3785 del 25/02/2019 con la quale è stata trasmessa al Serv.2/DRU il Voto CRU n. 123 del 13/02/2019;

VISTA la nota dirigenziale prot. n. 4622 del 07/03/2019 con la quale è stato notificato al Comune di Lercara Friddi, per le controdeduzioni, il voto n. 123 del 13/02/2019;

CONSIDERATO che nei termini previsti dal comma IV dell'art. 4 della l.r. n. 71/78 il Comune di Lercara Friddi non ha prodotto alcuna controdeduzione al voto CRU n. 123 del 13/02/2019;

RITENUTO che si intendono accettate da parte del Comune di Lercara Friddi, tutte le modifiche proposte dal Consiglio Regionale dell'Urbanistica con il citato voto CRU n. 123 del 13/02/2019, ai sensi del comma VIII dell'art. 4 della l.r. n. 71/78, si procede all'emanazione del presente Decreto;

RITENUTO di potere condividere il superiore voto reso dal Consiglio Regionale dell'Urbanistica n. 123 del 13/02/2019, assunto con riferimento alla proposta di parere n. 03 del 27/11/2018 dell'U.O. S2.2 del Servizio 2/DRU;

RILEVATA la regolarità della procedura seguita

DECRETA

ART.1) Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della Legge Regionale n. 71 del 27 Dicembre 1978, in conformità al parere reso dal Consiglio Regionale dell'Urbanistica con il voto n. 123 del 13/02/2019, nonché alle modifiche, prescrizioni e indicazioni di cui ai pareri dagli Uffici in premessa citati, è approvata la variante al P.R.G. relativa al Centro Storico ed ai P.P.R.U. ad esclusione delle varianti urbanistiche in via Aldo Moro e in via Totò Cangialosi, ai sensi degli artt. 3 e 4 della l.r. n. 71/78, adottata con Delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 12/04/2018.

ART.3) Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:

- 1) Delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 12/04/2018 avente per oggetto: "Adozione variante al Piano Regolatore Generale relativa al centro storico ed ai P.P.R.U. e variante urbanistica in via A. Moro e Via T. Cangialosi, già adottata con delibera del C.C. n. 26 del 15/09/2015 – Art. 3 della L.R. 27.12.1978 n. 71 e ss.mm.ii.",
- 2) Proposta di parere n. 03 del 27/11/2018 resa dall'U.O. S2.2 del Servizio 2/DRU;
- 3) Voto n. 123 del 13/02/2019 reso dal Consiglio Regionale dell'Urbanistica;
- 4) Atti di pubblicazioni consistenti in:
 - Copia di Avviso di deposito ex comma 1 dell'art.3 l.r. n°71/78, a firma del Responsabile dell'Area Tecnica, datato 17/05/2018 e munito di certificazione di avvenuta pubblicazione, del Segretario Comunale, dal 18/05/2018 al 17/07/2018;
 - Copia di pubblicazione avviso di deposito su G.U.R.S. PARTE II n. 20 del 18/05/2018;

- Copia di pubblicazione avviso di deposito sul quotidiano "QdS quotidiano di Sicilia" del 17/05/2018;
 - N. 2 fotografie comprovanti l'avvenuta affissione dei Manifesti Murali datati 17/05/2018;
 - Copia (non conformizzata) di attestazione del Segretario Generale datata 25/07/2018 di regolare procedimento di pubblicazione ai sensi dell'art. 3 della l.r. 71/78, (anche relativamente all'Albo Pretorio on-line ex art. 39 del D. Lgs. 14/3/2013, n. 33 nonché la mancata presentazione di osservazioni/opposizioni alla variante riportata in oggetto;
 - 5) Copia D.A. n. 378/GAB del 07/08/2015, di esclusione dalla procedura di V.A.S. per la variante relativa al centro storico ed ai P.P.R.U., di cui agli art. 13 e seguenti del D.Lgs n.152/2006 e s.m.i (allegato alla D.C.C. n. 7/18);
 - 6) Attestazione del Segretario Generale datata 25/07/2018 di conformità degli elaborati trasmessi e dei pareri allegati all'atto deliberativo di seguito riportati;
 - 7) Certificato di regime vincolistico reso dall'Area tecnica del Comune di Lercara Friddi datato 25/07/2018 relativamente alle varianti di che trattasi;
 - 8) Parere della Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Palermo prot. n. 4515 / S15.3 del 19/07/2017 (allegato n. 16 alla D.C.C. n. 7/18);
 - 9) Parere dell'ufficio del Genio Civile di Palermo U.O. 5 "Geologia ed Assetto Idrogeologico" prot. n. 245849 del 13/12/2017 (allegato n. 17 della D.C.C. n. 7/18);
- ELABORATI:**
- 10) Relazione e norme tecniche di attuazione comprendente modifiche al regolamento Edilizio Comunale,
 - 11) stralci catastali riguardo alle particelle interessate da variazioni urbanistiche;
 - 12) Tav. 6 a del P.R.G. vigente adeguato al D.A. ARTA n. 827 del 17/10/2002 scala 1:2000;
 - 13) Tav. 6 a/bis – Zonizzazione scala 1:2000;
 - 14) Tav. 6 b del P.R.G. vigente adeguato al D.A. ARTA n. 827 del 17/10/2002 scala 1:2000;
 - 15) Tav. 6 b/bis - Zonizzazione scala 1:2000.

ART.4 Il Comune di Lercara Friddi dovrà provvedere agli adempimenti di legge conseguenti all'approvazione della Variante al P.R.G. relativa al centro storico ed agli ex P.P.R.U. ed alle relative N.T.A. modificate ad esclusione dell'articolo 18, in particolare dai punti 18.4, 18.6 e 18.7, in quanto riferite alle varianti in via Aldo Moro" e , "via Totò Cangialosi non approvate ed al Regolamento Edilizio modificato a seguito delle prescrizioni dettate dal D.A. n. 378/GAB del 07/08/2015 di esclusione delle varianti alla procedura VAS, e dovrà curare che in breve tempo vengano apportate le modifiche e le correzioni agli elaborati di Piano che discendono dal presente Decreto, affinché per gli Uffici e per l'utenza risulti un testo definitivo e completo.

ART.5) Il presente decreto dovrà essere pubblicato nel sito *web* dell'Amministrazione comunale (Albo pretorio *online*) ai sensi della normativa vigente in materia di pubblicazione degli atti.

ART.6) Il presente decreto, con esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubblicato per esteso nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione Siciliana.

ART.7) Avverso il presente provvedimento è esperibile, dalla data della pubblicazione, ricorso giurisdizionale dinnanzi al T.A.R., entro il termine di sessanta giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione entro il termine di centoventi giorni.

Ai sensi dell'art. 68 della legge Regionale 12 agosto 2014, n. 21, il presente Decreto è pubblicato nel sito istituzionale del Dipartimento Regionale dell'Urbanistica.

Palermo,
08/08/2019

Il Dirigente Generale
Giovanni Salerno
firmato